



CAPITOLATO TECNICO

Indagine di mercato svolta con modalità telematica per l'individuazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, dell'operatore economico con cui procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio assicurativo per la copertura VIAGGI PROFESSIONALI del personale AIFA in viaggio di lavoro, della durata di mesi trentasei – CIG ZB82C7D779

Introduzione

Il presente capitolato ha lo scopo di definire i requisiti della copertura assicurativa viaggi professionali del Personale AIFA in viaggio di lavoro all'Estero, oggetto della presente Indagine.

1. DURATA:

La durata della polizza sarà di 36 mesi.

La Polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

2. OGGETTO:

2.1. La polizza avrà ad oggetto la **Copertura Assicurativa Viaggi Professionali**, intendendosi una copertura assicurativa che includa la copertura delle spese mediche, dell'evento morte, dell'invalidità permanente, l'assistenza nonché la copertura bagaglio del personale AIFA in viaggio professionale.

2.2. In particolare:

per **Contraente** si intende l'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, ente pubblico non economico che stipula l'Assicurazione.

per **Assicuratore** si intende chi assicura il rischio.

per **Intermediario** si intende il broker o l'agente iscritto alla rispettiva Sezione del Registro Unico degli Intermediari.

per **Beneficiario** si intende la persona che ha diritto di essere indennizzata in caso di Sinistro.

per **Sinistro** si intende il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

per **Indennizzo** si intende la somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.

per **Assicurato** si intende il **Personale AIFA** ossia "ognuna delle persone, compresi gli Amministratori e a titolo esemplificativo ma non esaustivo i seguenti profili professionali: Direttore Generale, Presidente, Amministratori, Membri del Collegio dei Revisori, Dirigenti Amministrativi Tecnici II fascia, Dirigenti Amministrativi Tecnici I livello (sanitari), Dipendenti, Comandi ai sensi dell'art. 56 del T.U. n. 3/1957, Collaboratori ed ogni prestatore di lavoro che operi per l'Aifa, nessuno escluso, non identificati nominativamente ma genericamente per gruppi o categorie, la quale partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con l'AIFA."

Detto Personale ha la cittadinanza Italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.

per **Viaggio Professionale** si intende qualsiasi viaggio, missione, trasferta compresi quelli per seminari, mostre e congressi, effettuati in Italia o all'Estero dall'Assicurato per motivi di lavoro legati all'attività da svolgere in nome e/o per conto e/o nell'interesse e/o su indicazione di AIFA.

La copertura entra in vigore dal momento in cui l'Assicurato lascia il luogo di lavoro, intendendosi la sede dell'AIFA (attualmente ubicata in Roma in Via del Tritone nn. 181 e 169 e in via Silvio d'Amico n. 40 ovvero altra sede istituzionale, anche aggiuntiva, che dovesse in futuro essere assegnata all'AIFA) o la propria abitazione e termina con il suo ritorno a uno dei due punti di partenza. La copertura è assicurata 24 ore al giorno per tutta la durata del periodo.

per **Esterio** si intende "il mondo intero ad esclusione dell'Italia". Si precisa che il Personale AIFA da assicurare viaggia anche in paesi Extra UE.

A titolo meramente esemplificativo si rimanda ai prospetti allegati, "Elenco Ispezioni" e "Elenco Missioni", per una descrizione delle località estere visitate nel triennio 09/05/2017 – 08/05/2019, fermo restando che, nel triennio di validità della Polizza in oggetto, le destinazioni potranno essere diverse da quelle ivi indicate.

2.3. L'Assicuratore si impegna a fornire le statistiche dei sinistri entro 7 giorni dalla relativa richiesta avanzata dall'AIFA per iscritto.

2.4. Per qualsiasi controversia il Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

3. STATISTICHE:

Al fine di consentire di formulare l'offerta si rappresenta che:

- a) il numero delle giornate dei viaggi svoltisi nel triennio 09/05/2017 – 08/05/2019 alla data del 20/03/2020 è stato pari a: 4.435 (quattromilaquattrocentotrentacinque).
Per il dettaglio relativo alla destinazione dei viaggi e alla loro durata massima si rimanda ai due prospetti allegati "Elenco Ispezioni" e "Elenco Missioni".
- b) il numero di Sinistri occorsi nel triennio 09/05/2017 – 08/05/2019 alla data del 20/03/2020, è pari a 2 (due).
Per l'importo ed i dettagli si rimanda al prospetto allegato "Statistica Sinistri al 20.03.2020".

4. CORRISPETTIVO e PAGAMENTO:

L'importo a titolo di PREMIO, indicato nella cella B20 dell'**Allegato C Dettaglio economico**, verrà corrisposto all'Affidatario, salvo conguaglio finale.

Detto importo, infatti, andrà a coprire un numero "stimato" di giornate di viaggio da effettuarsi nei 36 mesi di durata della polizza, pari a n. 4.435 di cui n.2.668 per viaggi effettuati in Italia e n. 1.767 per viaggi effettuati all'estero.

Alla fine dei 36 mesi di validità delle Polizza, si procederà alla verifica del numero delle giornate di viaggio "effettivamente" svolte e si procederà al relativo conguaglio del premio ove, moltiplicando il numero delle giornate di viaggio effettivamente svolte in Italia per la tariffa offerta nella cella B12 dell'Allegato C e il numero delle giornate di viaggio effettivamente svolte all'Esterio per la tariffa offerta nella cella B16 dell'Allegato C, la somma dei risultati fosse superiore o inferiore al premio indicato nella cella B20 dell'Allegato C. In particolare, in caso il risultato fosse inferiore al premio annualmente versato, l'Affidatario emetterà apposita Appendice di conguaglio e verserà ad AIFA la differenza entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa Appendice. In caso il risultato fosse superiore al premio versato,

L'Affidatario emetterà apposita Appendice di conguaglio e AIFA verserà all'Affidatario la differenza entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa Appendice, intendendosi per "data di ricevimento" la data di apposizione del protocollo in entrata apposto dall'AIFA sull'Appendice.

L'importo a titolo di PREMIO, indicato nella cella B20 dell'**Allegato C Dettaglio economico**, verrà corrisposto all'Affidatario in n. 3 rate annuali anticipate il cui pagamento da parte di AIFA verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di scadenza di ciascuna annualità.

Ciascun pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario dedicato intestato all'Affidatario, come espressamente indicato nella dichiarazione, rilasciata dallo stesso, sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari.

L'Affidatario si impegna a rendere note all'AIFA, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio per l'AIFA.

L'Affidatario garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione della Polizza il mancato utilizzo da parte dell'Affidatario del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative alla Polizza.

5. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'AIFA avrà la facoltà, previa comunicazione scritta da inviare all'Affidatario a mezzo PEC, di risolvere la Polizza ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva), a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di cessione della Polizza o dei Servizi ovvero in caso di cessione del credito ove non consentita ovvero in caso di subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte dell'AIFA;
- b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;
- c) in caso di mancanza ovvero di decadenza delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata della Polizza ovvero in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata della Polizza;
- d) in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare, l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera inviata a mezzo PEC, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'AIFA all'Affidatario, il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa lettera. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte dell'Affidatario anche a uno solo degli obblighi

assunti con la Polizza, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, la Polizza si intenderà risolta di diritto;

- f) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti dell’Affidatario le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e dall’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.
- In particolare, l’inosservanza del divieto di “pantouflage” di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, comporta che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti dall’Affidatario in violazione di quanto previsto dal predetto comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto all’Affidatario che li ha conclusi o conferiti di contrattare con l’AIFA per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.
- g) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo quanto previsto ai successivi paragrafi 6 e 7.
- h) in caso di violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto in appresso indicato. In particolare, l’Affidatario dichiara di aver preso visione - sul sito istituzionale dell’AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/codice-disciplinare-etc> - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché dal Codice di comportamento integrativo emesso dall’AIFA con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 16 settembre 2019. Ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. citato, l’Affidatario si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione della Polizza a insindacabile giudizio dell’AIFA. In particolare, l’AIFA, verificata l’eventuale violazione, contesterà per iscritto all’Affidatario il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l’AIFA procederà alla risoluzione della Polizza.

In ogni caso l’AIFA avrà la facoltà di risolvere la Polizza in tutti i casi di cui all’art. 108 del Codice dei Contratti pubblici e con le modalità ivi previste.

2. Per qualsiasi ragione si addingenga alla risoluzione della Polizza, l’Affidatario, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori spese alle quali l’AIFA dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva la facoltà di AIFA di affidare l'appalto a terzi in danno al Fornitore ed impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

6. RISERVATEZZA

1. L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

2. L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AIFA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.
4. L’Affidatario potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Affidatario medesimo a gare e affidamenti di appalti.
5. Fermo restando quanto previsto nel successivo paragrafo “Privacy e obblighi di pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante”, l’Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice della Privacy).

7. TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

1. L’Affidatario prende atto che i dati personali inseriti nella Polizza nonché quelli oggetto di trattamento nell’espletamento dei servizi oggetto di Polizza, rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito “Regolamento”) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove non configgente con il Regolamento.

Con la sottoscrizione della Polizza, le Parti danno atto che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, l’Affidatario, con la stipula della Polizza, prende atto che:

- a) Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia Italiana del Farmaco, con sede in Roma, via del Tritone n. 181, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Nicola Magrini;
- b) l’AIFA, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali oggetto dei servizi di cui alla Polizza, designa l’Affidatario “Responsabile del trattamento”, con i compiti e le responsabilità di cui all’art. 28 del Regolamento, come da “*Accordo per la designazione del Responsabile del Trattamento dei dati personali ed adempimenti correlati ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679*” (Allegato).
- c) i dati personali trattati nell’espletamento dei servizi oggetto della Polizza, dovranno essere strettamente limitati all’adempimento delle obbligazioni contrattuali e all’efficiente svolgimento dei servizi, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al richiamato Regolamento e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.

3. L’Affidatario si impegna ad effettuare i trattamenti di dati, sia manualmente che mediante strumenti informatici finalizzati alla loro archiviazione, gestione e trasmissione, e comunque con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati, mediante personale appositamente istruito, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento.

4. L’Affidatario si impegna ad informare il proprio personale in merito agli obblighi e alle responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali.

5. In qualsiasi momento, anche successivamente all’estinzione del contratto, gli interessati potranno esercitare nei confronti dell’Affidatario i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento.

6. L’Affidatario è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza e

tutela dei dati personali di cui l'AIFA è Titolare, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al Regolamento, pena la risoluzione di diritto del contratto e salvo il diritto dell'AIFA e degli eventuali co-interessati al risarcimento del danno.

7. L'Affidatario presta il consenso alla pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.", nonché dell'art. 32 della legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.". Pertanto, l'Affidatario acconsente espressamente al trattamento e alla pubblicazione sul sito internet della scrivente AIFA dei dati relativi alla presente procedura e alla Polizza.

8. IMPOSTA DI BOLLO:

Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In particolare, la Polizza è assoggettata ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.

Il pagamento dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi dell'Affidatario (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, provincia, Codice fiscale);
- dei dati identificativi di AIFA (campo 5: Agenzia Italiana del Farmaco, via del Tritone 181, Roma, Codice Fiscale 97345810580);
- dell'ufficio o ente (campo 6: TJN);
- degli estremi del documento (campo 10: anno di stipula e CIG **ZB82C7D779**)
- della descrizione del pagamento (campo 12: "imposta di bollo – Polizza assicurativa VIAGGI AIFA")
- codice tributo: 456T.

Entro 30 giorni dalla stipula della Polizza, l'Affidatario fornirà prova dell'avvenuto assolvimento delle imposte di bollo mediante l'invio all'indirizzo pec: protocollo@pec.aifa.gov.it, di copia del modello F23 pagato. Detta pec dovrà avere il seguente oggetto: "pagamento imposta di bollo, Polizza assicurativa copertura VIAGGI AIFA CIG **ZB82C7D779**, Fornitore_____ (indicare il nome dell'Affidatario)_____".

15. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente la presente procedura di affidamento previa Indagine di mercato tramite la piattaforma telematica SINTEL ovvero l'esecuzione del contratto tra le Parti è competente il Foro esclusivo di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ALLEGATI:

1. "Elenco Ispezioni" e "Elenco Missioni", relative al triennio 09/05/2017 – 08/05/2019;
2. Statistica Sinistri al 20.03.2020, relativi al triennio 09/05/2017 – 08/05/2019;
3. *"Accordo per la designazione del Responsabile del Trattamento dei dati personali ed adempimenti correlati ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679"*.